

**NOTA INTEGRATIVA  
AL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO TRA ASL\_BI – CONSORZI SOCIO  
ASSISTENZIALI IRIS-CISSABO E COMUNE DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE  
DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA  
DEI PAZIENTI COVID+ DIMISSIBILI DALL'OSPEDALE  
IMPOSSIBILITATI AL RIENTRO AL DOMICILIO  
PER IL PERIODO DI QUARANTENA**

Premesso

che in data 24/04/2020 è stato sottoscritto un protocollo di Intesa tra ASL\_BI –CONSORZI SOCIO ASSISTENZIALI IRIS-CISSABO E COMUNE DI BIELLA per la realizzazione del progetto di accoglienza in struttura dei pazienti covid positivi dimissibili dall'ospedale impossibilitati al rientro al domicilio per il periodo di quarantena

che il citato Protocollo ai sensi dell'art 9 aveva durata sperimentale di mesi tre, ma valutato l'andamento dell'emergenza e/o la normalizzazione dei ricoveri ospedalieri avrebbe potuto essere prorogato con nota integrativa, qualora se ne ravvisasse la necessità

**POSTO CHE**

il 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e ha contestualmente adottato un decreto-legge (d.l. n.83/2020) contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020

tra le proroghe dei termini per specifiche misure, il decreto contiene anche quelle per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale

**RITENUTO NECESSARIO**

alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L 83/2020 e al fine di coordinare le azioni sanitarie con quelle socio-assistenziali, integrare il Protocollo d'intesa tra l'ASL BI, la città di Biella, il Consorzio IRIS e il Consorzio CISSABO, estendendo sempre per motivi di tutela della salute pubblica la tipologia di utenza accoglibile presso la Struttura di Don Orione, essendosi nel frattempo modificate, sia l'andamento epidemiologico del virus, sia le esigenze sanitarie e assistenziali dei pazienti covid positivi

**RICHIAMATA**

la nota diramata in data 25/09/2020 prot. 143175/2020 dal Dipartimento Interaziendale Funzionale a valenza regionale malattie ed emergenze infettive (DIRMEI) ad oggetto “adozione di misure secondo i dati epidemiologici covid -19”

**DATO ATTO CHE**

su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della salute sono state prorogate al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

### TUTTO CIO' PREMESSO

**ad integrazione di quanto stabilito nel Protocollo di intesa sottoscritto in data 24/4/2020  
si convengono le seguenti modifiche**

#### **ART. 3 –bis TIPOLOGIA UTENZA E ONERI DISCENDENTI**

Pazienti covid+ dimissibili dall'ospedale impossibilitati al rientro al domicilio per il periodo di quarantena ovvero soggetti che risultati positivi al tampone non siano in grado di dare seguito all'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio perché in stato di fragilità sociale o senza fissa dimora. L'inserimento, anche di questa tipologia di utenza dovrà essere autorizzata dall'UNISCO come previsto dall'art 4 del Protocollo

Per quanto attiene i costi e gli oneri connessi all'ospitalità presso la struttura Don Orione si fa riferimento alle tariffe stabilite dal Gestore in base al livello di assistenza richiesto (ve art 7 lett C).

- a) Per pazienti che si trovano nella fattispecie prevista dal Protocollo iniziale ( covid+ dimissibili dall'ospedale che, superata la fase acuta siano in via di guarigione, ma presentino ancora fragilità di autonomie derivanti del recente decorso clinico e al contempo siano impossibilitati al rientro al proprio domicilio fino a negativizzazione virologica) i costi sono a carico dell'ASL fino a € 45/gg per ciascun ospite per la durata della quarantena; la differenza è a carico dell'utente ovvero dei Consorzi verificato lo stato di indigenza dell'ospite sulla base dei vigenti regolamenti in materia di accesso ai servizi socio assistenziali
- b) Per i pazienti risultati positivi al tampone, sia che siano stati dimessi sia che non siano mai stati ospedalizzati, che non necessitino di assistenza, ma che non siano in grado di dare seguito all'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio perché in stato di fragilità sociale o senza fissa dimora, i costi sono a carico dell'ASL nella misura massima di € 45/gg fino a negativizzazione virologica.

Per consentire il funzionamento della Struttura anche in presenza di un numero di ospiti non sufficiente a garantire i rischi aziendali e ad assicurare le migliori condizioni economiche a favore dell'utenza, il gruppo di lavoro firmatario del Protocollo ha convenuto il riconoscimento delle spese vive di gestione (riscaldamento, utenze, pulizie) pari al riconoscimento di 3 quote alberghiere al giorno (€ 135/gg) fino alla fine dello stato di emergenza ovvero subordinato alla presenza di un numero di ospiti in contemporanea inferiore a quattro

Tale importo decorre dal primo giorno di funzionamento della struttura.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

Modifica lett C)

**C. Tariffa** – viene individuata una tariffa giornaliera di € 82,67/gg per la tipologia di cui al punto a) dell'art 3 – bis e una tariffa di € 45 /gg per la tipologia di cui al punto b) dell'art 3 – bis quale costo base per l'ospitalità alberghiera (pasti + biancheria + DPI + sanificazione). Eventuali ulteriori servizi richiesti dall'ospite (kit igiene extra, cambio biancheria quotidiano, sanificazioni aggiuntive ecc) saranno a carico dell'utenza.

La tariffa alberghiera per gli ospiti inseriti dall'UNISCO decorre dal primo giorno di inserimento per la durata della quarantena.

- a) Il pagamento dei posti effettivamente occupati dai pazienti di cui al punto a) dell'art 3 – bis, per il numero di giorni di utilizzo è subordinato alla emissione della fattura da parte della struttura di cui € 45 saranno fatturati direttamente all'ASL Biella e la differenza all'ospite
- b) Il pagamento dei posti effettivamente occupati dai pazienti di cui al punto b) dell'art 3 – bis, per il numero di giorni di utilizzo è subordinato alla emissione della fattura da parte della struttura e verrà sostenuto direttamente dall'ASL, ad eccezione di maggiori costi derivanti da ulteriori servizi alberghieri rischiesti dall'ospite e a lui fatturati.
- c) Il pagamento delle n. 3 quote fisse necessarie per consentire il funzionamento della Struttura anche in presenza di un numero di ospiti non sufficiente a garantire i rischi aziendali e ad assicurare le migliori condizioni economiche a favore dell'utenza verrà sostenuto direttamente dall'ASL.

Le fatture di cui sopra saranno liquidate entro 60 gg., data ricevimento fattura.

#### Articolo 9 DURATA

Il protocollo, unitamente alla presente nota integrativa, ha durata fino alla fine dello stato di emergenza (31/01/2021), fatta salva eventuale minore o maggior durata a seguito dell'andamento dell'emergenza e/o della normalizzazione dei contagi e potrà essere modificato o prorogato con ulteriore nota integrativa.

I sottoscrittori si impegnano per la durata del Protocollo ad attivare tavoli di confronto con i referenti della Struttura Don Orione per verificare modalità di gestione dell'accoglienza ed efficacia dei flussi di comunicazione ed affrontare tempestivamente eventuali criticità e problematiche ivi connesse

L.C.S.

Biella , li \_\_\_\_\_

**Il Commissario ASL**  
Diego Poggio

**Il Presidente CISSABO**  
Stefano Ceffa

**Il Presidente I.R.I.S.**  
Mariella Biollino

**Il Sindaco**  
Claudio Corradino